



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la CAMPANIA Sezione 04, riunita in udienza il 08/04/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

in data 08/04/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. depositato il 15/12/2020

proposto da

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM

Difeso da

contro

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 945/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SALERNO sez. 10 e pubblicata il 09/07/2020

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n.

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza appellata, la CTP di Salerno ha accolto il ricorso proposto dal sig. _____ avverso l'estratto di ruolo dal quale risultavano n. 4 cartelle di pagamento per TARŠU relativa a diverse annualità richiesta dal Comune di _____.
La sentenza si fonda sulla mancata dimostrazione da parte dell'agente della riscossione dell'avvenuta notifica delle cartelle suindicate.
La sentenza costituisce oggetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, al cui accoglimento si oppone l'originario ricorrente, che ne eccepisce anche l'inammissibilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all'esame nel merito dell'appello, devono scrutinarsi le eccezioni di inammissibilità formulate dalla parte resistente.

Mediante la prima, viene dedotto che l'atto di appello non è stato sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal soggetto che rappresenta l'Ente, ovvero dal Direttore p.t. o dal Capo dell'Ufficio Legale, ma direttamente dal suo difensore esterno.

L'eccezione deve essere accolta.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b) d.lvo n. 546/1992, invero, "il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: (...) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente".

Ai sensi del comma 4, invece, "il ricorso è inammissibile se (...) non è sottoscritto a norma del comma precedente".

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, infine, "ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato".

Nella fattispecie in esame, l'appello risulta sottoscritto dal difensore della parte appellante "in forza di procura speciale alle liti posta in calce al presente atto", asseritamente rilasciata dal ' _____

_____ Responsabile del

Contenzioso Regionale – Atti introduttivi, procuratore speciale in virtù dei poteri a lui conferiti con procura del 5 luglio 2017, rep. 42.907, racc. 24.405, a rogito del dott. _____, notaio in Roma, reg.to all'AdE di Roma 3 il 25.07.2017 al n. 20881/1T, rilasciata dall'avv. _____

_____ in qualità di presidente del Comitato di Gestione di "Agenzia delle Entrate – Riscossione", nominato ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto approvato con D.P.C.M. del 5 giugno 2017".

Deve tuttavia rilevarsi che né in calce all'atto di appello, né in un momento successivo, risulta prodotta la procura speciale asseritamente rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata nel moto che si è detto, al suo difensore.

Né del resto la parte appellante formula specifiche argomentazione difensive sul punto, limitandosi, con la successiva memoria illustrativa, a sostenere la validità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo dell'avvocato del libero foro, inerente ad una questione estranea al contenuto dell'eccezione suindicata.

L'appello, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Il carattere preliminare del rilievo giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello

P.Q.M.

Dichiara l'appello inammissibile e compensa le spese.